

STATUTO ASSOCIATIVO
ASSOCIAZIONE U.N.A.C. ODV
UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- ODV

Modificato in data 08.04.2020 ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

Codice del Terzo Settore

Articolo 1

L'associazione U.N.A.C. "Unione Nazionale Arma Carabinieri - Volontariato e Protezione Civile" si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico. Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa politica o sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce in Italia ed all'estero, volontariato sociale, socio-sanitario e di protezione civile unitamente ad attività culturali, ricreative, sportive, turistiche ed assistenziali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali ed ambientali, con riferimento specifico ai giovani ed alla terza età nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sociale.

La sede nazionale dell'Associazione è in Bari, Via Dante Alighieri n° 65.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore :

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede nazionale in Bari, alla Via Dante Alighieri, 65, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata " U.N.A.C. - Unione Nazionale Arma Carabinieri - Protezione Civile e Volontariato - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del

Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Lo standardo dell'Associazione e delle sue delegazioni avrà la scritta su nastro azzurro "Unione Nazionale Arma Carabinieri – Volontariato e Protezione Civile – Delegazione di(nome della delegazione)".

Lo standardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali in rappresentanza o d'onore.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore :

Art. 2. L'associazione " U.N.A.C. - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3

Scopi:

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, i suoi scopi sono:

- A) Svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Legge 266 dell'11 agosto n°1991;
- B) Promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario, socio-sanitario, a favore degli anziani, culturale, istruzione, tecnico – didattico, formazione, tutela dei beni culturali e ambientale, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili, promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici.
- C) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n° 1409.
- D) Organizzare e gestire sia in tutta Italia che all'estero:
 - a) Soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere;

- b) Ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico – scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
 - Ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
 - Ricerca folcloristica;
 - Biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;
 - Di ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei soci con la realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, video filmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
 - Formazione ed assistenza di quadri volontari;
 - Raduni locali, regionali, nazionali ed internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;
- c) L'Associazione può emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle leggi dello Stato;
- d) L'Associazione può aderire , contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni con scopi e finalità analoghe;
- e) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse;
- f) L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di Legge.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore :

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: vedi sopra, Art.3, lett.A,B,C,D :

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

- n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

- rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.
-

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: vedi sopra, Art.3, lett.A,B,C,D

Articolo 4

RICONOSCIMENTO: L'Associazione "Unione Nazionale Arma Carabinieri – Volontariato e Protezione Civile" riconosce e aderisce ad altre organizzazioni nazionali, internazionali aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: vedi sopra, Art.3, lett.A,B,C,D

Articolo 5

PATRIMONIO ED ENTRARE:

- 1) Il patrimonio dell'Associazione U.N.A.C. ODV- Volontariato e protezione Civile", ad ogni livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, è costituito da :
 - a) Dai contributi degli aderenti;
 - b) Dai contributi privati;
 - c) Dalle quote di affiliazioni nelle sedi periferiche;
 - d) Dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari e dai beni acquistati con detti mezzi;
 - f) Dagli avanzi netti di gestione e da qualsiasi altro bene, attrezzatura, abbigliamento ed equipaggiamento risultante iscritto nei registri inventari.
 - g) Rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 2) Il patrimonio ad ogni livello, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, è indivisibile e pertanto gli associati e gli organismi dell'Associazione non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota;
- 3) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- 4) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa i beni sono devoluti ad associazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo

di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

- 5) In caso di scioglimento di una singola Delegazione, i beni residui verranno devoluti al Comitato di competenza o in mancanza a quello sovraordinato che ne curerà la distribuzione tra le delegazioni rimanenti secondo le modalità indicate nel regolamento;
- 6) I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla delegazione che ne ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata;
- 7) Il Comitato Direttivo Nazionale annualmente, entro il 30 settembre, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi ne intende far parte o rinnovare la propria adesione per l'anno successivo;
- 8) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;
- 9) Ogni delegazione o comitato è dotata di un proprio fondo di dotazione;
- 10) Il fondo di dotazione è costituito dal patrimonio della delegazione o del comitato;
- 11) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e comunque a fondo perduto; in nessun caso e, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 12) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto

a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Articolo 6

1) I soci dell'Associazione sono:

- Onorari;
- Ordinari;
- Junior;
- Benemeriti dell'Associazione;

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato;

3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4) Sono soci d'onore le medaglie d'oro, d'argento, al valor civile o militare od altri riconoscimenti ed alte cariche dello Stato, non pagano quota sociale e non hanno diritto al voto.

5) Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono coloro che, a domanda chiedono di far parte dell'Associazione. Versano la quota sociale, hanno diritto al voto.

6) Sono benemeriti dell'Associazione coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza all'Associazione o effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo della Delegazione, non pagano quota sociale e non hanno diritto al voto.

7) Soci junior sono coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età e su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, chiedono di iscriversi all'Associazione.

Non possono essere impiegati in attività di soccorso o in attività che in qualunque modo possa risultare pericolosa per la loro incolumità; versano a titolo simbolico un contributo

pari al 50% della quota sociale; beneficiano dei servizi forniti dall'Associazione; non hanno diritto al voto.

8) chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato Direttivo della Delegazione a cui intende aderire, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e conservarne statuto e regolamenti.

9) Il Comitato Direttivo della Delegazione che accoglie la richiesta deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detti periodi si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta ed il richiedente ha diritto esclusivamente alla ripetizione di quanto eventualmente versato. in caso di diniego espresso, il Comitato Direttivo non è tenuto a esplicitare il motivo di detto diniego.

10) chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Comitato Direttivo della Delegazione riceve la notifica della volontà del recesso.

11) in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere espulso con deliberazione del Comitato Direttivo della Delegazione di appartenenza. l'esclusione ha effetto immediato dal momento della notifica del provvedimento di espulsione, il quale deve contenere le motivazioni per il quale l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Comitato sovraordinato di cui al presente statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del comitato stesso e l'espulso deve ritenersi momentaneamente sospeso in via cautelare dalla qualità di socio sino a tale pronuncia.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli

scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

ISCRIZIONE E RINNOVO ADESIONE SOCI: l'iscrizione dei soci viene fatta presso le Delegazioni Comunali o Circoscrizionali, presso i Comitati Provinciali, Regionali, Nazionali od ovunque questa sia legalmente rappresentata con la sottoscrizione della domanda di adesione mentre per il rinnovo si rispettano le norme previste in materia dal presente Statuto. La quota annuale di iscrizione è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 8

Non possono far parte dell'Associazione coloro che :

- a) Siano stati radiati dai ruoli di servizio di forze, corpi o enti dello Stato, - locali e/o pubblici o da altre organizzazioni di volontariato;
- b) Abbiano riportato condanne per delitto doloso (salva diversa determinazione ed espressa deliberazione scritta dal Comitato Direttivo della Delegazione che ne accetta l'adesione allo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall'autorità giudiziaria);
- c) Siano stati precedentemente espulsi con infamia dall'Associazione.

Articolo 9

I soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento e allo sviluppo morale e istituzionale dell'Associazione, nonché all'osservanza del regolamento organico approvato dall'Associazione.

Possono collaborare anche con il proprio lavoro senza pretendere alcunché per dette prestazioni.

Non è consentito ad alcun socio intrattenere rapporti patrimoniali e/o commerciali con l'Associazione.

Sono considerati volontari nel quadro delle leggi dello Stato.

Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti dei quadri dirigenti nazionali e periferici sono del tutto gratuite, salvo la possibilità di rimborso delle spese documentate ed autorizzate dai rispettivi Comitati di appartenenza.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 10

NORME DISCIPLINARI: a carico dei soci che nella loro veste ed in qualità di soci contravvengono alle finalità e alle norme dello statuto e regolamento, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale o ufficiale (scritto) per infrazione di lieve entità;
- b) Sospensione da 3 a 6 mesi per comportamento contrario alle norme disciplinari regolamentari e/o ai doveri morali dell'Associazione o per ripetuti richiami ufficiali;
- c) Espulsione per gravi infrazioni, per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione, per disconoscimento dell'Associazione attraverso attività, atti o fatti consistenti in attività illecite o specificatamente vietate dal regolamento, dichiarazioni pubbliche diffamatorie e/o lesive dell'immagine dell'Associazione o adesione ad altra Associazione con analoghe finalità, per aver riportato altre sospensioni.

Articolo 11

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10, vengono adottati per i soci ordinari:

- a) Il richiamo ufficiale e la sospensione, direttamente dal Presidente della Delegazione; la sospensione può essere comminata solo una volta;
- b) L'espulsione, dal Comitato Direttivo della Delegazione; oppure automaticamente per morosità nel versamento della quota associativa protratta per tre mesi dal termine previsto dal regolamento. L'espulsione è automatica dopo la seconda sospensione o per espulsione da altri Comitati (Provinciali, Regionali, Nazionali).

Articolo 12

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10, vengono adottati per i quadri direttivi:

- a) Il richiamo ufficiale e la sospensione direttamente dal Comitato di appartenenza con le maggioranze e modalità previste dal regolamento; la sospensione può essere comminata solo una volta;
- b) L'espulsione è deliberata dal Presidente del Comitato immediatamente sovraordinato, sentito il parere del Comitato di appartenenza. L'espulsione è automatica in caso di seconda sospensione dal Comitato di appartenenza oppure per morosità nel versamento della quota

associativa protratta per tre mesi dal termine previsto dal regolamento. L'espulsione dal Comitato di appartenenza, comporta l'applicazione automatica del comma b) dell'art. 11.

Articolo 13

I provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 10, vengono adottati per i quadri direttivi nazionali:

- a) Il richiamo ufficiale e la sospensione direttamente dal Presidente Nazionale;
- b) L'espulsione è deliberata dal Comitato Nazionale, con motivazione scritta e con le maggioranze previste dal regolamento. L'espulsione dal Comitato Nazionale, comporta l'applicazione automatica del comma b) dell'articolo 11.
- c) Provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, riferiti al Presidente Nazionale, vengono adottati dal Comitato Nazionale.

Articolo 14

I Comitati Circoscrizionali, Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali, hanno l'obbligo di deliberare su tutte le questioni disciplinari, entro il termine previsto dal regolamento o comunque per casi non particolarmente urgenti, la questione viene inserita nell' o.d.g. della prima riunione utile del Comitato.

Articolo 15

Il socio od il quadro direttivo colpito da provvedimento disciplinare può presentare ricorso in ultima istanza al Comitato Nazionale dei Proibiviri, il quale decide insindacabilmente. Il ricorso deve pervenire per iscritto a mezzo di raccomandata A.R.

I membri del Comitato Direttivo Nazionale colpiti da sanzioni disciplinari, possono chiedere l'arbitrato secondo le norme previste dalla legge.

A seconda della gravità, il Presidente del Comitato interessato, decide se chiedere la convocazione in via straordinaria o attendere le riunioni ordinarie dove verrà sancita la decisione; in casi particolarmente gravi, su decisione del Comitato Nazionale si può ricorrere alla magistratura di Stato.

Articolo 16

Il socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia, che deve avvenire per iscritto tramite raccomandata postale al Comitato Direttivo della Delegazione o con la notifica personale al Presidente della Delegazione di Appartenenza, entro il 30 ottobre di ogni anno, in caso contrario si intende rinnovata l'adesione all'Associazione con conseguente obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno successivo.

Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso, perde il diritto all'uso della tessera, dei distintivi sociali ed il godimento di ogni beneficio dell'Associazione.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione è tenuto alla restituzione di ogni attrezzatura in dotazione o indumento avuto in carico dall'Associazione, nonché la tessera sociale e tutto quanto riporti il nome, il logo dell'Associazione e/o l'emblema della Protezione Civile.

La tessera scade ogni anno il 31 dicembre, da qualsiasi data di iscrizione.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 17

L'Associazione si organizza mediante:

- Comitato Nazionale

-
- Comitati Regionali
 - Comitati Provinciali
 - Delegazioni Comunali o Circoscrizionali

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Articolo 18

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- I Comitati Direttivi

Ai presidenti dei rispettivi Comitati e Delegazioni, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza ed il potere di firma in relazione agli atti compiuti dal Comitato di appartenenza.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

A) Le Delegazioni Comunali o Circoscrizionali sono gli organismi di base dell'Associazione.

Le Delegazioni circoscrizionali possono decidere di nominare un unico rappresentante comunale nei rapporti con il Comune e all'interno del Comitato provinciale. Hanno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione: eleggono propri rappresentanti al Congresso Provinciale, al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale in numero previsto dal Regolamento.

Il Presidente della Delegazione Comunale o circoscrizionale, è membro di diritto del Comitato Provinciale e dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale.

Redigono il proprio bilancio consuntivo entro il 31 gennaio e preventivo entro il 31 dicembre e lo trasmettono alla delegazione provinciale nei termini previsti dal presente statuto.

B) Il Comitato Provinciale: è composto di diritto dai Presidenti delle Delegazioni Comunali e Circoscrizionali della provincia di competenza; il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dal Congresso dal Congresso Provinciale che elegge su sua proposta anche il Segretario ed il Tesoriere. Il Comitato Provinciale si riunisce ordinariamente tre volte l'anno o su convocazione del Presidente Provinciale, ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità; coordina le attività comuni a più delegazioni e cura lo sviluppo delle delegazioni comunali secondo le direttive generali dell'Associazione;

programma, realizza e coordina attività di formazione e addestramento; programma e realizza progetti ed attività che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o più comuni della provincia nel rispetto delle autonomie comunali; delibera su questioni disciplinari inerenti i ricorsi di soci delle Delegazioni Comunali e Circoscrizionali colpiti da provvedimenti disciplinari; ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni o commissari nominati dal Presidente Provinciale per:

- verifica attività delle delegazioni comunali;
- verifica bilanci consuntivi e preventivi;
- verifica inventari;
- verifica libri contabili e sociale nella loro totalità;
- programmazione coordinamento e verifica attività didattica, di formazione sportiva;
- progetti, rapporti e convenzioni con enti ed istituzioni nella provincia;
- riceve entro il 31 dicembre i bilanci preventivi di ogni delegazione comunale, ed entro il 30 gennaio di ogni anno i bilanci consuntivi delle delegazioni comunali e circoscrizionali;
- redige il bilancio consolidato dalla provincia e lo trasmette entro il 15 febbraio al Comitato Regionale.

Alle riunioni dei comitati provinciali possono presenziare con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri enti, i componenti delle strutture regionali e nazionali.

Il Comitato si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Provinciale che nomina il Presidente con le modalità previste dal regolamento. Il Presidente Provinciale è legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni provinciali; in questo ambito provinciale ha potere di firma, coordina le attività comuni a più delegazioni comunali o circoscrizionali, può stipulare convenzioni di carattere provinciale con gli stessi enti locali provinciali; per la realizzazione si avvale della collaborazione delle delegazioni o circoscrizioni comunali.

Ha potere di sostituzione nei contratti degli organi sottordinati nei casi previsti dal regolamento ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato.

C) Comitato Regionale: è previsto unicamente nelle regioni in cui siano presenti più di due Delegazioni Provinciali. In caso contrario, queste sono coordinate direttamente dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato Regionale è composto di diritto dai Presidenti delle Delegazioni Provinciali della Regione di appartenenza.

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dal Congresso dal Congresso Regionale che elegge su sua proposta anche il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale; si riunisce ordinariamente due volte l'anno o su convocazione del Presidente Regionale, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; coordina le attività comuni a più delegazioni provinciali e ne cura lo sviluppo secondo le direttive generali nazionali dell'Associazione; programma e realizza progetti ed attività che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o più province della regione, nel rispetto delle autonomie provinciali; ha facoltà di avvalersi di apposite commissioni, commissari od ispettori, nominati dal Presidente Regionale; riceve entro il 15 febbraio di ogni anno i bilanci consuntivi e preventivi di ogni delegazione provinciale, sia ordinari che consolidati; redige il bilancio regionale ed il bilancio consolidato e lo invia entro il 28 febbraio alla Direzione Nazionale; si avvale di commissioni, commissari od ispettori anche non aderenti all'Associazione per:

- verifica attività delle delegazioni comunali, circoscrizionali e provinciali;
- verifica bilanci consuntivi e preventivi;
- verifica inventari;
- verifica libri contabili e sociale nella loro totalità;
- progetti, rapporti e convenzioni con enti ed istituzioni regionali;
- nomina i collaboratori presso gli osservatori e comitati delle regioni per il volontariato;
- mantiene stretti contatti con la Direzione Nazionale per il coordinamento dei criteri operativi.

Il Comitato si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Regionale che nomina il Presidente con le modalità previste dal regolamento. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali; in questo ambito regionale ha potere di firma, coordina le attività comuni a più delegazioni provinciali, può stipulare convenzioni di carattere regionale con gli enti locali regionali, per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle delegazioni provinciali.

Ha potere di sostituzione nei contratti degli organi subordinati nei casi previsti dal regolamento ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato.

Articolo 20

COMITATO NAZIONALE: ha la responsabilità dell'attività dell'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e della linea d'impegno indicata dal Congresso Nazionale.

Si riunisce ordinariamente una volta l'anno o su convocazione del Presidente Nazionale ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; è composto dal Presidente Nazionale, da due vice Presidenti, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dai Presidenti Regionali, dal Presidente dei revisori dei conti e da un rappresentante per regione, eletti nel corso del Congresso Nazionale, programma e realizza progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento un territorio che comprende due o più regioni nel rispetto delle autonomie regionali.

Approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno e li sottopone a ratifica del Comitato Nazionale dei revisori dei Conti.

Elegge gli ispettori nazionali che possono essere anche esterni all'Associazione.

Il Comitato si rinnova ogni 4 anni con lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 21

IL PRESIDENTE NAZIONALE viene eletto dal Congresso Nazionale, a lui è demandata la firma di legale rappresentante dell'Associazione e può delegarla ad altro membro del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione in ambito nazionale, ha potere di firma, coordina le attività comuni a più delegazioni, può stipulare convenzioni di carattere nazionale per la cui realizzazione si avvale della collaborazione delle delegazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Ha potere di sostituzione nei confronti degli organi sottordinati nei casi previsti dal regolamento ed in tali casi ha il potere di delega delle funzioni ad un commissario ad acta da egli nominato.

Può essere rieletto senza limiti di mandati.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 22

I VICE PRESIDENTI NAZIONALI vengono eletti dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente. Svolgono le funzioni di cui all'art. precedente in caso di assenza, impossibilità o delega del Presidente.

Articolo 23

IL SEGRETARIO NAZIONALE viene eletto dal Congresso Nazionale su proposta del presidente, coordina l'attività del Comitato Nazionale, assume la direzione di responsabile dell'ufficio programmazione, segreteria tecnica dell'Associazione e segreteria politica del Presidente.

Articolo 24

IL TESORIERE viene eletto dal Congresso Nazionale su proposta del presidente, cura la segreteria amministrativa, l'amministrazione, ha cura dei registri contabili che è tenuto ad esibire ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con le norme del tesseramento.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore:

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

A Il Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2. art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Il Congresso Nazionale deve essere convocato dal Comitato Nazionale, in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria, su richiesta di almeno i due terzi dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, o dal Presidente Nazionale in caso di estrema gravità e di urgenza;

Il Congresso Nazionale elegge:

- Il Presidente Nazionale;
- Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti;
- Il Collegio Nazionale dei probiviri.

Su proposta del Presidente Nazionale, il Congresso elegge:

- I Vice Presidenti;
- Il Segretario Nazionale;
- Il Tesoriere Nazionale.

Articolo 28

DECADENZE: si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali periferici e nazionali previsti dallo statuto per dimissioni, perdita, per espulsione prevista dall'art. 11,12,13, per indegnità delle qualità di socio, per mancanza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

In caso di decadenza, subentra il membro supplente in base alle graduatorie elettive.

Articolo 29

INCOMPATIBILITA' . Sono incompatibili le seguenti funzioni: sono incompatibili i doppi incarichi per lo stesso organo al Comitato Provinciale e Regionale.

Particolari deroghe a doppi incarichi possono essere ammesse solo dal Presidente Nazionale sentito il parere dei membri del Comitato Direttivo Nazionale.

Articolo 30

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dal Congresso Nazionale a maggioranza dei $\frac{1}{2}$ terzi dei delegati; il Congresso nominerà il collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni sociali a norma delle vigenti leggi.

Articolo 32

Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e si elegge il Foro di Roma.

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Articolo 33

Il presente Statuto è composto da trentatré articoli.

Modifiche apportate ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del Terzo Settore, dall'Assemblea Generale dell'Associazione, convocata in Video Conferenza il 08.04.2020.

Il 18. Maggio 2020

3362
200,00
12 GIU. 2020
L'Incassatore
Giuseppe ACCIARDE
"Firma sul delegato" (Firma) Michele
Michele GIAMARCA

UNIONE NAZIONALE
DEI CARABINIERI VOLONTARI
E PROTEZIONE CIVILE
Via Trento, 65 - 70121 Bari
C.F. 9323626072

